

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Giuseppe De Marzo	- Presidente -	Sent. n. sez. 3694/2025
Micaela Serena Curami		CC – 12/12/2025
Raffaello Magi		R.G.N. 28886/2025
Paolo Valiante	- Relatore -	
Teresa Grieco		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 17/6/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17.6.2025, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha provveduto su un reclamo avverso il rigetto parziale, da parte del Magistrato di sorveglianza con provvedimento in data 14.5.2025, del reclamo con cui [REDACTED] [REDACTED] aveva lamentato di avere sofferto una detenzione inumana e degradante nelle case circondariali di [REDACTED] e di [REDACTED] dolendosi delle dimensioni della stanza detentiva a [REDACTED] dell'omesso computo di un ulteriore periodo di detenzione (14.3.2024-22.3.2024) e dell'omessa valutazione delle circostanze di un periodo di isolamento di ventisette giorni a [REDACTED]



Il Tribunale ha rigettato il reclamo, osservando che: a) secondo la relazione della Casa circondariale di [REDACTED] la superficie del bagno è stata scomputata dalla superficie della cella, la quale, pertanto, è pari a mq. 9,219 e, dunque, costituisce spazio individuale adeguato rispetto alle prescrizioni; b) la relazione è esaustiva anche con riferimento alla indicazione dell'organizzazione degli spazi interni e delle dotazioni delle celle, delle modalità di fruizione dell'acqua calda e delle docce all'esterno, della fruizione dei passeggi, del riscaldamento, etc.; c) il periodo 14.3.2024-22.3.2024 è stato preso in considerazione sia nella relazione della Casa circondariale che nell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza; d) l'isolamento per ventisette giorni era dovuto ad una patologia contratta in carcere (scabbia) e, se con il reclamo si fosse voluto contestare che la causa della stessa era riconducibile alle cattive condizioni dell'istituto, avrebbe dovuto essere azionato il reclamo ex art. 35-*bis* e non quello ex art. 35-*ter* ord.pen.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [REDACTED] articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al periodo di detenzione compreso tra il 14 e il 22 marzo 2024.

Si duole, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto erroneamente che tale periodo sia stato considerato dal Magistrato di sorveglianza.

2.2 Con il secondo motivo, deduce omessa motivazione con riferimento ai motivi dedotti e ai documenti prodotti con il reclamo.

Era stato eccepito che il periodo di isolamento fosse da considerarsi un trattamento inumano e degradante, perché evitabile e svolto in regime non aperto senza possibilità di ora d'aria. Se la scabbia fosse stata tempestivamente diagnosticata, [REDACTED] avrebbe evitato il periodo di isolamento violativo dell'art. 3 Cedu.

2.3 Con il terzo motivo, deduce carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al calcolo dello spazio disponibile nel carcere di [REDACTED]

Era stato eccepito che le celle di [REDACTED] misurano 9 mq. comprensivi del bagno e non al netto di esso. Di contro, la relazione della Casa circondariale di [REDACTED] richiamata dall'ordinanza, non è idonea a superare la presunzione di veridicità della eccezione del condannato perché priva della planimetria.

2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione dell'art. 111 Cost. per avere il Tribunale di sorveglianza posto a fondamento della decisione documenti non conosciuti dalla difesa.



L'ordinanza impugnata, infatti, cita passi non presenti nelle relazioni dalle Case circondariali allegate agli atti.

2.5 Con il quinto motivo, deduce violazione degli artt. 192, 546 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle risultanze istruttorie e delle eccezioni dell'istante.

Il ricorso censura che, pur utilizzando il calcolo errato della Casa circondariale di [REDACTED] l'ordinanza non ha considerato che [REDACTED] aveva eccepito altri fattori negativi, quali la mancanza di acqua calda, doccia e pavimento in cella, nonché la possibilità di utilizzare le docce comuni solo in orari ridotti, che avrebbero potuto integrare la violazione dell'art. 3 Cedu: il Tribunale, tuttavia, non ha considerato tali fattori.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 26.11.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto si risolve nella riproposizione di doglianze nel merito, già superate nelle motivazioni dei giudici del reclamo con argomentazioni esenti da vizi logici o giuridici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre gli altri motivi devono essere disattesi per le ragioni che si esporranno in seguito.

1. La doglianza – articolata nel primo motivo – di omessa considerazione del periodo di detenzione nella casa circondariale di [REDACTED] compreso tra il 14 e il 22 marzo 2024 trova riscontro negli atti.

Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non contiene un espresso riferimento a tale periodo (né per accogliere, né per rigettare la richiesta), benché l'originaria istanza di [REDACTED] facesse riferimento al periodo trascorso in detenzione a [REDACTED] dal 28.8.2023 al 26.3.2024 e benché dalla comunicazione della Casa circondariale di [REDACTED] relativa ai periodi di detenzione del ricorrente risulti che dal 14 al 22 marzo 2024 la superficie pro-capite per ciascun soggetto ristretto fosse, sia pure di poco, inferiore a 3 metri quadrati.

Di conseguenza, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza impugnata, pur dando atto correttamente che il periodo in questione era stato preso in considerazione nella relazione della Direzione della Casa circondariale, erra quando estende l'affermazione di avvenuta presa in considerazione anche alla ordinanza reclamata.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento.



2. Il secondo motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta sostanzialmente di avere sofferto un periodo di detenzione in condizioni degradanti violative dell'art. 3 Cedu, in quanto costretto a ventisette giorni di isolamento per la intempestività della diagnosi della scabbia ad opera dell'istituto in cui era detenuto.

In questo caso, dunque, si dovrebbe ritenere che – nella prospettiva difensiva – il pregiudizio al suo diritto alla salute sia conseguito ad un comportamento omissivo dell'amministrazione penitenziaria in violazione delle disposizioni previste dalla legge.

Ove anche dovesse aderirsi a tale impostazione della questione (ciò che, invece, il provvedimento impugnato nega, ritenendo che non si verta in materia di cui all'art. 69, comma 6, lett. b, ord. pen.), si dovrebbe fare comunque applicazione della giurisprudenza di legittimità sul tema, secondo cui una decisione favorevole all'istante può aversi solo in caso di sufficiente determinatezza della domanda introduttiva, da un lato, e di assenza di altre informazioni provenienti dalla amministrazione circa le condizioni di detenzione, dall'altro (v. Sez. 1, n. 23362 dell'11/5/2018, Lucchese, Rv. 273144 – 01, spec. in motivazione; Sez. 5, n. 18328 dell'8/6/2020, Di Primo, Rv. 279208 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta un ritardo diagnostico, e dunque non una mancanza dell'amministrazione che sia valutabile sulla base di dati storici oggettivi, ma una inadempienza il cui apprezzamento richiede un giudizio di tipo discrezionale.

Per altro verso, l'amministrazione penitenziaria, richiesta di informazioni da parte della magistratura di sorveglianza, ha comunicato che l'isolamento del detenuto è stato necessitato a causa della patologia contratta e che la sua durata si è protratta sino a che il pericolo di contagio non è cessato.

Di conseguenza, si è in presenza di una domanda introduttiva oggettivamente generica, rispetto alla quale l'amministrazione ha ragionevolmente fornito alcuni dati conoscitivi, idonei nella sostanza a orientare l'esercizio del potere giurisdizionale.

Non si registra, cioè, un'assenza di collaborazione ricostruttiva da parte dell'amministrazione, a fronte di una richiesta che, anche per i connotati propri della situazione dedotta, era concretamente inidonea a circostanziare la doglianza introdotta dal condannato.

Il secondo motivo, pertanto, deve essere disatteso.

3. Quanto al terzo motivo, il ricorrente contrasta le risultanze della relazione della Casa circondariale di [REDACTED] circa le dimensioni della cella in cui è stato ristretto, invocando la presunzione di veridicità delle affermazioni del detenuto.



Ora, è vero che nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario.

Ma, nel caso di specie, la Casa circondariale di [REDACTED] ha appunto fornito al Magistrato di sorveglianza gli elementi di valutazione circa la superficie della cella e il ricorrente ne ha contestato genericamente il calcolo, riservandosi di produrre la planimetria dei luoghi che però non ha infine allegato.

Ma a tacer di tale rilievo, resta la considerazione – assorbente – che, al momento della decisione non sussisteva obiettivamente una situazione di incertezza per l'autorità giudiziaria, che si è rifatta ponderatamente alle informazioni del carcere.

Agli atti, invero, è acclusa una piantina del 2.11.2016, redatta dall'architetto [REDACTED] dell'Ufficio tecnico [REDACTED] e allegata alla nota della Casa circondariale di [REDACTED] in data 9.4.2025, da cui risulta che la camera di pernottamento era, al netto, di mq. 8,688 e che, essendo stato [REDACTED] ubicato in cella con letto a castello con un altro solo detenuto, lo spazio individuale, anche sottraendo il letto stesso, era pari a mq. 3,57.

Di conseguenza, i giudici hanno attivato i propri poteri di verifica e sono arrivati a disporre di adeguati elementi di giudizio di segno contrario rispetto alla prospettazione del detenuto, in base ai quali hanno ragionevolmente rigettato la domanda.

Il terzo motivo, pertanto, è da considerarsi manifestamente infondato, in quanto generico.

4. Anche il quarto motivo è generico.

Pure a ritenere che i due limitati passaggi testuali segnalati nel ricorso non fossero presenti nelle relazioni messe a disposizione della difesa, il ricorrente, tuttavia, non spiega in quale misura tali citazioni di atti altrui non conosciuti abbiano inciso sulla decisione e, quindi, in quali termini si sia eventualmente verificata una lesione del diritto di difesa.

Peraltro, una parte del documento citato dall'ordinanza riguarda le misure del letto a castello, sul cui ingombro nulla ha specificamente eccepito il ricorrente, mentre la residua parte riguarda una valutazione circa la sostanziale adeguatezza dello spazio individuale disponibile, che tuttavia integra un giudizio su cui non si è affatto basata la motivazione della decisione di rigetto, la quale viceversa richiama il dato oggettivo (non suscettibile di interpretazione) della esatta superficie della camera.



Si tratta, dunque, di una doglianza che non riguarda un punto decisivo dell'ordinanza impugnata.

Il quarto motivo, pertanto, deve essere disatteso.

5. Quanto al quinto motivo di ricorso, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto lamentato, il Tribunale di sorveglianza ha invece preso in considerazione gli altri elementi negativi che erano stati indicati dal condannato (relativi alle docce e all'acqua calda), anche sulla base delle risultanze della nota della Casa circondariale di [REDACTED] del 9.4.25, giungendo a ritenere che non vi fosse violazione rilevante ai sensi dell'art. 3 Cedu.

Di conseguenza, non sono ravvisabili vizi di motivazione sindacabili in sede di legittimità, perché l'ordinanza impugnata ha tenuto conto delle condizioni di detenzione ulteriori a quelle collegate alle dimensioni della cella e, in modo argomentato non manifestamente illogico né contraddittorio, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di "mero disagio" collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili (Sez. 1, n. 14258 del 23/1/2020, Inserra, Rv. 278898 - 01).

Di qui, l'infondatezza anche del quinto motivo di ricorso.

6. Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, dunque, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla richiesta relativa al periodo di detenzione presso la Casa circondariale di [REDACTED] dal 14 marzo 2024 al 22 marzo 2024, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta relativa al periodo 14 marzo 2024 - 22 marzo 2024, presso la casa circondariale di [REDACTED] con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 12.12.2025



Il Consigliere estensore
Paolo Valiante

Il Presidente
Giuseppe De Marzo

